

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E REPLICHE

AVVISO PUBBLICO

per il conferimento, previo confronto concorrenziale, di tre incarichi professionali per svolgere la funzione di componenti del Comitato di Investimento della Sezione Strumenti Finanziari per il capitale di rischio ("FARE Venture") del Fondo di Fondi FARE Lazio

1a. Quali sono i compiti, i poteri e le responsabilità del Comitato di Investimento?

Quelli previsti dall'Avviso, in particolare ma non esclusivamente all'art. 2 (Descrizione della prestazione) e più volte riassunti come "assumere le decisioni di investimento, gestione e disinvestimento di FARE Venture".

1b. Sono equiparabili a quelle di un Consiglio di Amministrazione?

I compiti, i poteri e le responsabilità sono sostanzialmente equiparabili a quelli di un organo decisionale.

2. Trattandosi di fondi europei, il Comitato di Investimento dovrà rispondere eventualmente anche del mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa (investimenti)?

No, fermo restando quanto previsto all'art. 8 dell'Avviso.

3a. Le decisioni del Comitato di Investimento sono appellabili dai richiedenti?

Si.

3b. Se sì, esiste una qualche forma di tutela (D&O) da parte di Lazio Innova a favore del Comitato?

No, i rimborsi spese e i compensi per i componenti del Comitato sono quelli puntualmente definiti dall'Avviso.

4a. Per quale ragione "Le decisioni di investimento sono prese dal Comitato di Investimento, anche una alla volta, sulla base di motivate relazioni da porre agli atti di FARE Lazio e da rendere accessibili agli organismi di gestione e di controllo."? Perché ciò dovrebbe valere solo per LAZIO Venture?

Tutte le decisioni del Comitato devono essere verbalizzate. Le disposizioni in merito alla formalizzazione delle decisioni di investimento nei Veicoli Cofinanziati sono state maggiormente dettagliate (nel pertinente allegato I dell'Avviso) per aderire meglio al disposto dell'art. 38 (5) ultimo periodo del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al carattere non discriminatorio della selezione.

4b. Detta relazione è distinta dalla relazione istruttoria predisposta da Lazio Innova?

Si.

4c. Detta relazione è distinta dal verbale delle riunioni del Comitato di Investimento?

No, è parte integrante del verbale, anche qualora assuma la veste di allegato allo stesso per favorirne una autonoma valorizzazione nei confronti degli organismi di gestione e controllo.

5. Nell'ambito delle valutazioni di coerenza e compatibilità delle obbligazioni assunte da Lazio Innova a seguito delle decisioni di investimento adottate dal Comitato di Investimento, è possibile che Lazio Innova fornisca supporto specifico al Comitato di Investimento?

Si e tale supporto tecnico e legale è previsto al p. 16, lettera k, delle premesse e all'art. 2 secondo capoverso dell'Avviso.

6. L'insindacabilità delle decisioni del Comitato di Investimento è limitata alla sola "valutazione di profittabilità su cui si basano le decisioni di investimento, gestione e disinvestimento"?

7. Con riferimento al punto precedente, poiché gli obiettivi alla base delle decisioni assunte dal Comitato di Investimento sono molteplici, tra cui ad esempio la creazione di nuova occupazione, e non legate esclusivamente alla massimizzazione del profitto dell'investimento, pur essendo questo uno degli aspetti chiave, il Comitato di Investimento, nella propria totale autonomia di decisione, potrebbe privilegiare investimenti che massimizzino nel loro complesso gli obiettivi generali dell'intervento anche a scapito della profittabilità prospettica. Non è chiaro se una decisione del genere sia sindacabile o meno.

8. Con riferimento all'insindacabilità, questa è limitata alle decisioni relative agli interventi di INNOVA Venture, o riguarda anche gli interventi di co-finanziamenti di LAZIO Venture e più in generale l'attività del Comitato di Investimento?

In relazione ai quesiti 6, 7 e 8 si rinvia a quanto espressamente riportato nell'Avviso che prevede che il Comitato di Investimento abbia "piena autonomia nelle decisioni di investimento e disinvestimento e in tutte le altre decisioni rilevanti da assumere durante il periodo di gestione" (art. 3), sia per quanto riguarda LAZIO Venture che INNOVA Venture, "al fine di essere pienamente in linea con la regolamentazione europea" (p. 12 delle premesse).

Per quanto riguarda in particolare il punto 7 si precisa che gli obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto, quali ad esempio la creazione di nuova occupazione, si limitano a concorrere alla remunerazione complessiva del Comitato di Investimento, così come previsto nell'art. 3 dell'Invito.

Con specifico riferimento a INNOVA Venture e alla valutazione di profittabilità, si è ritenuto di qualificare tale autonomia con il termine "insindacabile".

* * * * *

9. Si chiede di chiarire come il Comitato di Investimento possa avere piena autonomia nelle decisioni di investimento e disinvestimento e tutte le altre decisioni rilevanti, in particolare, alla luce del fatto che le riunioni del Comitato di Investimento saranno convocate da Lazio Innova, si chiede di chiarire come il Comitato di Investimento possa negoziare i termini delle condizioni di co-finanziamento o co-investimento con i richiedenti, stante che:

- a. le richieste di intervento sia per LAZIO Venture sia per INNOVA Venture vengono presentate a seguito di apposito bando e per il caso di INNOVA Venture attraverso il portale GeCoWEB;
- b. si presume che la raccolta delle domande e l'istruttoria preliminare sia svolta da personale qualificato di Lazio Innova;
- c. "Le riunioni del Comitato di Investimento saranno convocate da Lazio Innova, in presenza di proposte di delibera da presentare al Comitato stesso. A titolo meramente indicativo, si stima di tenere mediamente una riunione al mese durante l'investment period [...]";
- d. "Oltre alle riunioni formali, il Comitato di Investimento potrà essere consultato informalmente da Lazio Innova su tematiche di particolare rilievo [...]";

Il Comitato di Investimento ha "piena autonomia nelle decisioni di investimento e disinvestimento e in tutte le altre decisioni rilevanti da assumere durante il periodo di gestione"

(art. 3), sia per quanto riguarda LAZIO Venture che INNOVA Venture, “al fine di essere pienamente in linea con la regolamentazione europea” (p. 12 delle premesse).

La negoziazione dei termini e delle condizioni è svolta attraverso proposte formali, anche a seguito di audizioni (rif. successivo punto n. 16).

Il ruolo di Lazio Innova è di supporto tecnico e legale al Comitato, così come previsto al p. 16, lettera k, delle premesse e all’art. 2 secondo capoverso dell’Avviso, e non si sostituisce in alcun modo alle funzioni decisionali riservate al Comitato stesso. Per il buon funzionamento della misura, tale attività di supporto si svolgerà tenendo conto delle esigenze espresse dal Comitato.

Con riferimento all’istruttoria preliminare, si chiarisce che si tratta di istruttoria tecnica non vincolante, svolta da personale qualificato di Lazio Innova al fine di agevolare i lavori del Comitato di Investimento, e i cui risultati sono comunque sottoposti a valutazione e decisione del Comitato stesso.

10. Si chiede di chiarire i meccanismi di ripartizione preferenziale dei profitti secondo quanto riportato nell’avviso (Premessa 16.e.i.): “si è riscontrata l’esigenza di una ripartizione preferenziale dei profitti almeno fino a concorrenza del primo 5% dell’investimento”.

Il Comitato di Investimento, con specifico riferimento a LAZIO Venture, è tenuto, in presenza di espressa richiesta, a negoziare la minima ripartizione preferenziale dei profitti necessaria. Nella definizione di tale ripartizione va considerato che, come rappresentato nella VexA CR, in sede di confronto con il mercato, in considerazione degli obiettivi connessi all’attuazione della misura e dei relativi vincoli, si è riscontrata l’opportunità di prevedere una ripartizione preferenziale dei profitti almeno del primo 5% (cinque per cento) del capitale investito da LAZIO Venture. Al fine di tenere adeguatamente conto di tale aspetto, nella definizione del sistema di remunerazione del Comitato di Investimento, è stato introdotto un meccanismo atto a sterilizzare l’impatto di tale primo 5% sulla remunerazione del Comitato stesso (Rabase – Remunerazione Asimmetrica base, di cui all’art. 3 dell’Avviso).

11. Si chiede di chiarire quanto riportato alla Premessa 16.i.: “[...] del rispetto della piena compatibilità del complesso delle proposte di co-finanziamento che si ritiene tempo per tempo di accettare con i vincoli derivanti dalla natura delle risorse europee utilizzate.”

Si rinvia, al riguardo, ai riferimenti normativi riportati nell’Avviso e alla ampia trattazione dei vincoli derivanti dalla natura europea delle risorse riportata nella VEXA CR.

12. Posto che Lazio Innova è titolare dei rapporti giuridici relativi agli investimenti, al fine di garantire piena autonomia all’operato del Comitato di Investimento, soprattutto per quanto riguarda la negoziazione dei termini di co-finanziamento o co-investimento, e gli effetti delle decisioni stesse del Comitato di Investimento, come si concilia ciò con le condizioni generali di contratto ove è previsto che “*l’Incaricato [il Comitato –ndr.] non potrà rendere od accettare dichiarazioni formali impegnative da e/o nei confronti di terzi in nome di Lazio Innova senza preventiva autorizzazione e mandato, nella forma richiesta per il compimento dell’atto, di Lazio Innova stessa.*”

La previsione discende proprio dalla circostanza che Lazio Innova è la sola titolare dei rapporti giuridici relativi agli investimenti, non potendo il Comitato, pur avendo tutti i poteri decisionali, impegnare Lazio Innova nei confronti di terzi. Lazio Innova darà esecuzione alle decisioni del Comitato.

13. Posto che il Comitato di Investimento “[...] avrà piena autonomia nelle decisioni di investimento e disinvestimento e in tutte le altre decisioni rilevanti da assumere durante il periodo di gestione”, come si concilia ciò con le condizioni generali di contratto ove Lazio Innova può impartire “istruzioni particolari [...] in merito a specifiche trattative”?

Si tratta di una formula adottata nei contratti standard per gli incarichi professionali di Lazio Innova che deve ritenersi derogata, nel caso di specie, dalla specificità dell’Avviso pubblico. Tale formula sarà pertanto eliminata dal testo dell’incarico.

14. Ai fini e per gli effetti del divieto di cui al punto 7 delle condizioni generali di contratto, si chiede di precisare cosa si intende per “*esercitare attività lavorativa a favore dei soggetti beneficiari*”. A titolo esemplificativo, detta attività lavorativa si riferisce solo a rapporti di lavoro subordinato o assimilati, oppure riguarda anche prestazioni professionali e partecipazione a organi deliberanti o di supervisione/controllo?

Tale divieto riguarda anche le prestazioni professionali e la partecipazione a organi deliberanti o di supervisione/controllo. Restano ferme le ulteriori previsioni atte a prevenire conflitti di interesse.

15. Posto che secondo il regolamento di funzionamento del Comitato di Investimento “Lazio Innova svolge – a beneficio del Comitato di Investimento - il ruolo di segreteria tecnica sia di LAZIO Venture sia di INNOVA Venture, e pertanto cura tutte le attività di analisi dei progetti presentati a valere sui relativi inviti, approfondendo e integrando la documentazione inizialmente presentata sotto tutti gli aspetti come d’uso nel settore (di business, economico/finanziari, di exit, di team, etc...) interloquendo a tal fine direttamente con i proponenti, i coinvestitori ed eventuali soggetti/esperti terzi e curando anche dal punto di vista giuridico gli aspetti regolamentari su materie sia di tipo “privatistico” che “pubblicistico” riguardanti ciascuna operazione.”, per quale ragione il Comitato di Investimento e/o i suoi membri, ai sensi delle condizioni generali di contratto, è nominato “incaricato del trattamento dei dati personali”?

La ragione discende dalla circostanza che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, i componenti del Comitato trattano dati e che pertanto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 devono considerarsi “incaricati”.

16. Chiarire che, anche alla luce di quanto riportato al precedente punto 15, il Comitato di Investimento, al fine di poter operare in completa autonomia e pienezza dei propri poteri, ha la potestà di interloquire direttamente e liberamente con i proponenti e non solo per il tramite di Lazio Innova e che suddetta facoltà è esercitabile anche al di fuori delle riunioni formali del Comitato di Investimento, poiché il regolamento di funzionamento del Comitato di Investimento recita: “*Il Comitato di Investimento, potrà altresì richiedere a Lazio Innova di incontrare, nel corso delle riunioni, i soggetti proponenti o eventuali altri soggetti collegati alle decisioni da assumere.*”

Il Comitato di Investimento, per lo svolgimento delle proprie funzioni, non può esercitare la potestà di interloquire direttamente e liberamente con i proponenti al di fuori delle riunioni formali del Comitato stesso. Rimane fermo quanto previsto negli elementi essenziali del funzionamento del Comitato (Allegato 3) in merito alla facoltà di Lazio Innova di coinvolgere il Comitato o un suo rappresentante in occasione di incontri informativi con Veicoli o Imprese in portafoglio.

* * * * *

17. Nel paragrafo 5 dell'avviso pubblico "Modalità di presentazione delle candidature", a pagina 13, è scritto che "Saranno valutati gli eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti che verranno allegati alla candidatura". Gli attestati o documenti di certificazione riguardano i singoli componenti? In che modo verranno presi in considerazione nella valutazione dei curricula dei componenti? A quali attestati si fa riferimento? A titoli di studio o formazione?

L'Avviso prevede all'art. 5 (Modalità di presentazione delle candidature) che i candidati possano allegare ulteriori documenti oltre quelli prescritti. Questi possono riguardare sia singoli componenti che il Team. E' una formula intesa a consentire ai concorrenti di valorizzare aspetti della candidatura che ritengono utili alla valutazione.

18. Nel paragrafo 2 dell'avviso pubblico "Descrizione della prestazione", a pagina 8, è scritto che " Il Memorandum potrà, inoltre, indicare: l'analisi delle opportunità di investimento potenziali, in rapporto alle vocazioni imprenditoriali e scientifiche presenti nel territorio; gli elementi caratterizzanti della strategia di investimento: la tipologia di fondi, le tipologie di investimento (seed/startup/expansion), le fasi di investimento (round seed, A/B) e i settori che potrebbero risultare più appropriati rispetto al contesto regionale; una o più proposte di criteri e modalità per la definizione della eventuale ulteriore remunerazione preferenziale da riconoscere ai veicoli cofinanziati e della remunerazione preferenziale da riconoscere ai co-investitori". A tal proposito si chiede di capire il grado di dettaglio atteso (nonché anche la lunghezza attesa) per lo sviluppo della strategia di investimento.

Non è prevista una lunghezza e uno specifico formato. Si attende soprattutto un grado elevato di chiarezza e completezza dei contenuti, in modo che siano concretamente utili per la valutazione della candidatura, con riferimento al criterio di cui alla lettera D dell'art. 6.

19. In relazione al paragrafo 3 "Remunerazione dell'incarico", si fa cortese richiesta di chiarimento in merito all'eventuale possibilità di differenziare i compensi per componente (ad esempio in base al grado di esperienza, eventuale ruolo di coordinamento, etc.) fermo restando l'importo complessivo dei compensi per i tre professionisti. Si richiede inoltre se tale eventuale differenziazione dovrà essere presentata già in sede di offerta o sarà oggetto di discussione in una seconda fase.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 recita "è prevista la possibilità che il Team determini una ripartizione non proporzionale della remunerazione indicata dal presente articolo 3 a condizione che la differenza fra il componente con la remunerazione più alta e il componente con la remunerazione più bassa non superi il 30% della remunerazione proporzionale". Tale differenziazione deve essere prospettata già nel dossier di candidatura.

* * * * *

20. Si richiede di specificare meglio l'attività di "asset allocation" (Art. 6.C). E' riferito solamente all'attività di Lazio Venture oppure si applica anche all'attività di Innova Venture? Potrebbe essere fatto un esempio di questa attività?

L'art. 6. C. prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per l'"esperienza professionale maturata, anche singolarmente dai componenti del Team, in attività di asset allocation a favore di fondi di capitale di rischio, in particolare a favore di strumenti finanziari riconosciuti come tali dal TUF (SRG, SICAF, SICAV, ELTIF e similari) o equivalenti europei o OCSE, in base alla durata dell'esperienza ed all'importanza e numerosità dei fondi allocati e dei relativi gestori". Si tratta di una attività tipicamente realizzata da fondi pensione o assimilabili, fondi sovrani, grandi investitori e fondi di fondi.

21. Per una più agevole compilazione, si chiede se sarebbe possibile avere la versione Word dell'Appendice I e la versione Word oppure Excel dell'Appendice II?

Una versione editabile dei modelli sarà pubblicata contestualmente alle presenti risposte sul sito www.lazioinnova.it nella medesima pagina dedicata all'Avviso.

* * * * *

22. Con riferimento alla specifica contenuta nell'art. 4.1 dov'è richiesto il requisito del possesso di cittadinanza italiana o comunitaria per la partecipazione, si richiede cortese conferma che, stanti gli accordi in tema di appalti pubblici ed in particolare la Decisione del Consiglio UE 2014/115/UE e relativi allegati ed appendice, i cittadini degli Stati Uniti sono ricompresi nel bando in quanto aventi titolo per partecipare.

23. Con riferimento in merito al Bando in epigrafe, ed alla specifica contenuta nell'art. 4.1 dov'è richiesto il requisito del possesso di cittadinanza italiana o comunitaria per la partecipazione, si richiede cortese conferma che i cittadini degli Stati Uniti sono ricompresi nel bando in quanto aventi titolo per partecipare.

Si conferma che in virtù dell'accordo OMC AAP 1994 e s.m.i. e della decisione del Consiglio UE2014/115 UE i cittadini degli Stati Uniti ai fini della procedura in parola sono equiparati a cittadini degli Stati membri della U.E..